

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 23 settembre 2015

D.g.r. 18 settembre 2015 - n. X/4047
Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l'ordine degli avvocati di Milano per garantire una adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza - Secondo provvedimento attuativo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della l.r. n. 11/2012 la Regione pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento e la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto che la citata legge regionale n. 11/2012 prevede, all'art. 3, rispettivamente comma 3 e comma 4:

- che la Regione promuova la stipula di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;
- che la Regione possa stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza;

Visto inoltre l'art. 8 della citata l.r. n. 11/2012, che prevede che la Regione promuova percorsi formativi e di aggiornamento rivolti a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;

Vista la d.g.r. 6 giugno 2014 - n. X/1937 «Schema di Protocollo di intesa con l'ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell'art 3 della l.r. 11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Preso atto che lo schema di protocollo d'intesa approvato con d.g.r. 6 giugno 2014 - n. X/1937 è stato sottoscritto dalle parti coinvolte in data 17 luglio 2014 e che le attività in esse previste si sono concluse;

Dato atto che in attuazione del Protocollo di cui sopra, 200 avvocati/e hanno frequentato nel 2014 il corso di formazione professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche finalizzata a garantire assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza e che questi sono stati inseriti in un primo elenco pubblico;

Considerati gli importanti risultati ottenuti con il protocollo concluso e ritenuto necessario proseguire il rapporto di collaborazione, oltre che ai fini di estendere territorialmente l'intervento e garantire la massima diffusione dell'elenco degli avvocati formati, per attivare un programma di formazione specifico, d'intesa con le Asl (ora Ats) di riferimento, al fine di garantire una adeguata formazione in materia ad operatori del sistema socio sanitario, con particolare riferimento alle rete dei consultori, attraverso l'utilizzo del Fondo sanitario;

Visto il progetto formativo e relativa proposta economica, presentati dall'Ordine degli Avvocati di Milano in data 4 settembre 2015 prot. G1.2015.10610, agli atti della Direzione Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità, conveniente e rispondente alle esigenze di Regione Lombardia, anche sulla base della proposta di Piano regionale quadriennale a contrasto della violenza di genere, approvata con delibera del n. 4012 del 11 settembre 2015 e trasmessa al Consiglio regionale per definitiva approvazione;

Valutata dunque l'opportunità, da parte di Regione Lombardia, viste le premesse di cui sopra, di sottoscrivere con l'Ordine degli Avvocati di Milano, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, e dell'art. 8 della l.r.11/2012, un nuovo Protocollo di intesa per la realizzazione, in collaborazione con le Asl (ora ATS) e gli Ordini forensi del territorio lombardo che si renderanno disponibili:

- di percorsi formativi professionalizzanti per avvocati in materia di contrasto alla violenza sulle donne a Milano e in tre differenti territori provinciali;
- di un momento di follow up per coloro che hanno frequentato i corsi di cui al protocollo sottoscritto nel 2014;
- di momenti di aggiornamento professionale in materia dedicati agli operatori del sistema socio sanitario, con particolare riferimento alla rete dei consultori;
- di percorsi pilota presso alcuni istituti scolastici di Milano;
- di uno sportello on-line di primo contatto con le vittime;
- di un decalogo dell'avvocato e materiale informativo;
- di un elenco aggiornato dei professionisti che hanno frequentato i corsi per opportunità pubblica e divulgazione da parte di Regione Lombardia;

Visto lo schema di Protocollo d'intesa predisposto dalla competente Direzione Generale di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti e le condizioni per la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che il protocollo di intesa resterà in vigore fino alla conclusione delle attività oggetto del protocollo stesso, che dovranno concludersi entro il 30 aprile 2016;

Dato atto che, a seguito dell'avvio della X legislatura, è stata attivata una specifica delega per le pari opportunità e che all'interno della stessa rientrano le competenze per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne;

Preso atto che per il sostegno delle azioni oggetto del Protocollo d'intesa vengono destinati 50.000,00 euro a valere sulle risorse del F.S.R. destinate a interventi regionali diretti in ambito socio sanitario che trovano copertura provvisoria, nelle more dell'istituzione di idoneo capitolo in adeguamento al Piano dei Conti ex d.lgs. 118/2011, a valere sul capitolo 13.01.104.8385 del bilancio regionale per euro 35.000,00 sull'esercizio 2015 e per euro 15.000,00 sull'esercizio 2016;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa con l'Ordine degli avvocati di Milano, allegato A) parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che per il sostegno delle azioni oggetto del Protocollo d'intesa vengono destinati 50.000,00 euro a valere sulle risorse del F.S.R. destinate a interventi regionali diretti in ambito socio sanitario che trovano copertura provvisoria, nelle more dell'istituzione di idoneo capitolo in adeguamento al Piano dei Conti ex d.lgs. 118/2011, a valere sul capitolo 13.01.104.8385 del bilancio regionale per euro 35.000,00 sull'esercizio 2015 e per euro 15.000,00 sull'esercizio 2016;

3. di demandare la sottoscrizione del Protocollo d'intesa al Direttore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità o suo delegato;

4. di indicare nel 30 aprile 2016 il termine ultimo per la conclusione delle attività oggetto del protocollo di collaborazione;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

TRA

Regione Lombardia, di seguito denominata REGIONE, rappresentata da in qualità di della D.G. Famiglia, Solidarietà sociale, volontariato e Pari opportunità, nato/a a il, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

E

Ordine degli Avvocati di Milano, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia, 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, Avv. nato/a a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'ordine.

PREMESSO

- che, come richiamato all'art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 11 (*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*), la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:
 - pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
 - riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
 - riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
 - condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;
- che gli avvocati, in conformità con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) assolvono alla funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti; e che, ai i sensi della richiamata legge 247/2012, l'Ordine:
 - è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, con la finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale;
 - ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;
 - organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
 - vigila sulla condotta degli iscritti;
 - promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti;

CONSIDERATO

- che per l'attuazione dei richiamati principi e finalità di cui alla L.R. 11/2012 la Regione persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
 - promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;
 - favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica;
 - contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità;
 - tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione;
 - riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza;
 - dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking;
- che la legge nazionale n. 119/2013 all'art. 5 bis comma 2, richiamando la Raccomandazione *Expert Meeting* sulla violenza contro le donne -Finlandia, 8-10 novembre 1999, prevede che tutti gli/le operatori/trici che entrano in contatto con le vittime di violenza domestica debbano ricevere una formazione specializzata nel lavoro con le vittime di violenza domestica e debbano essere adeguatamente formati/e;
- che nel quadro delle iniziative della Regione di cui all'art. 3 della l.r. n. 11/2012 è prevista la possibilità di stipulare protocolli d'intesa con i soggetti che operano nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza, e in particolare con gli ordini degli avvocati per agevolare l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza;
- che primaria esigenza a tali fini è la formazione di professionisti/e dotati/e di specifiche competenze ed esperienze nel campo della tutela contro la violenza di genere che possano offrire il proprio servizio e le proprie competenze sul territorio della Regione;

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 23 settembre 2015

Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le "Premesse" sono parti integranti del presente protocollo.

Art. 2 Finalità

Il presente protocollo promuove ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 e dell'art. 8 della l.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e l'Ordine degli Avvocati per la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche finalizzata a garantire un'adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza.

Art. 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere congiuntamente attività miranti a istituire un'offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire agli/alle avvocati/e partecipanti un'adeguata preparazione per:

- riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive;
- gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto;
- offrire un'adeguata assistenza legale nelle fasi di denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali;
- essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Art. 4 Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia riconosce un contributo economico per la realizzazione dei percorsi di formazione professionalizzanti e le altre attività poste in essere dal presente protocollo e mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione dei percorsi formativi e per un più efficace coordinamento delle azioni previste.

Art. 5 Impegni dell'Ordine degli avvocati di Milano

in collaborazione con gli Ordini forensi del territorio lombardo che si renderanno disponibili, si impegna a:

- a) realizzare l'offerta formativa di cui al presente articolo, consistente in:
 - n. 1 sessione formativa da n. 6 moduli di n. 4 ore (3 teorici e 3 pratici) realizzata a Milano;
 - n. 3 sessioni formative composte ciascuna da n. 6 moduli di n. 4 ore (3 teorici e 3 pratici) realizzate rispettivamente in tre capoluoghi di provincia del territorio lombardo da individuare in seguito al coordinamento con gli Ordini forensi aderenti;
- b) organizzare di n. 1 evento di "follow up" diretto agli Avvocati che hanno svolto il corso nell'anno 2014, un unico modulo da n. 4 ore;
- c) realizzare n. 4 momenti di aggiornamento professionale per operatori sanitari e socio-sanitari, con particolare riferimento alla rete dei consultori, sviluppati in coordinamento con la Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità e l'Asl (ora Ato) di riferimento. Ogni momento formativo sarà strutturato in 1 modulo di n. 4 ore e si svolgeranno presso sedi da individuare;
- d) programmare e realizzare percorsi-pilota presso n. 3 istituti scolastici in Milano che saranno proposti ai ragazzi frequentanti il 2° e 3° anno di scuola secondaria superiore e saranno sviluppati in coordinamento con la Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità e la Direzione scolastica regionale. Ogni percorso consisterà in n. 2 sessioni formative di n. 2 ore ciascuna (1 sessione teorica e 1 sessione pratica);
- e) fornire alla Regione l'elenco degli/le avvocati/e che hanno proficuamente frequentato il percorso formativo 2014 perché possa darne opportuna pubblicità. Con riferimento ai corsi che saranno avviati in base al presente protocollo, verrà fornito un nuovo elenco che andrà ad aggiornare quello già in essere;
- f) realizzare e gestire uno "Sportello online" di primo contatto per donne vittime di violenza con la finalità di offrire alla donna la possibilità di avere il nominativo di un avvocato, attinto dall'elenco sopraindicato, che fornisca informazioni qualificate in ordine agli strumenti di prevenzione e tutela;
- g) produrre n. 1 decalogo dell'avvocato, quale valido strumento al fine di prestare la migliore assistenza alla donna vittima di violenza e n. 1 opuscolo divulgativo di informazione e sensibilizzazione, contenente le principali informazioni giuridiche in materia e gli strumenti essenziali di tutela per le donne vittime di violenza di genere.

Art. 6 Contributi concedibili

La Regione riconosce all'Ordine un contributo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila), a copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle attività così come indicate all'art. 5 del presente protocollo.

Art. 7 Tempistica

I percorsi formativi dovranno essere realizzati entro il 30 aprile 2016. Le spese dovranno essere sostenute e rendicontate entro il 30 maggio 2016, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente protocollo.

Art. 8**Modalità di erogazione del contributo**

L'importo del contributo regionale concesso all'Ordine verrà erogato in due fasi successive:

1. il 70% all'atto di sottoscrizione del Protocollo di collaborazione;
2. il 30% alla conclusione dei percorsi formativi professionalizzanti e delle altre attività previste, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 9**Rendicontazione delle spese sostenute**

Sulla base del percorso formativo realizzato, l'Ordine presenterà una relazione finale che evidenzia le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegnerà:

1. l'elenco delle spese sostenute;
2. i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
3. i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti stipulati per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
4. copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del percorso formativo.

L'Ordine invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del percorso formativo e comunque non oltre 30 maggio 2016.

La Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e a liquidare il saldo entro i 30 giorni successivi a partire dalla data di ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 10**Revoche**

Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l'impossibilità di svolgere e completare il percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 11**Disposizioni finali**

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti.

Ogni modifica ed integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Milano,

per Regione Lombardia

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano _____